

18
Sent. n. 66/2025 pubbl. il 25/08/2025
Rep. n. 73/2025 del 25/08/2025



Liquidazione
Controllata n. 33/2025

TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Davide Storti

PRESIDENTE

dott.ssa Flavia Mazzini

GIUDICE

dott. Lorenzo Pini

GIUDICE rel.

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 77/2025 Rg. avviato su domanda di

[REDACTED]

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

In data 07.08.2025 [REDACTED] ha presentato ricorso con cui richiedeva l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata;

Ciò posto, rilevato che:

(-) il ricorrente da poco risiede a Fano (PU) - prima a Cartoceto (PU) - e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;

(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:

- la parte ricorrente, lavoratore dipendente, non esercita - né risulta aver svolto - attività di impresa sicché non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, a



liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;

- il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (circa 187 mila euro) ed il patrimonio liquidabile per circa 28 mila euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;

(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della documentazione a corredo del ricorso nonché la presenza di attivo distribubile;

(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;

(-) è possibile escludere dalla liquidazione moto "KWANG YANG MOTOR CO. LTD KYMCO" e "FORD W GMBH DM2" in quanto di valore estremamente esiguo e necessari agli spostamenti lavorativi. Il saldo del c/c cointestato – per la quota riferibile alla coniuge (50%) non sottoposta alla procedura – non può essere acquisita;

(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio – non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;

p.q.m.

Il Tribunale

(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di

(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;

(-) nomina quale liquidatrice la dott.ssa Francesca Gabbianelli, già OCC;

(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili (ove tenuto) e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori (ove non già in atti);

(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 690 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;

(-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;



Sent. n. 66/2025 pubbl. il 25/08/2025
Rep. n. 73/2025 del 25/08/2025

- (-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
- (-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
- (-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
- (-) autorizza la prenotazione a debito del presente provvedimento ex art. 146 DPR 115/02 ove ne sussistano i presupposti.

Pesaro, il 13.08.2025

Il Giudice est.

L. Pini

Il Presidente

D. Storti

Il Collegio, nella composizione Presieduta dal Dr. Storti,
quindi da me Pini e dal Dr. Pini, nel, in data 11/9/2025
e depositato in data 9/09/2025 ha disposto la seguente
costituzione di essere materiale: l'articolo 91 pag. 2
regia m. io delle parti dispositive dopo l'inciso
"p.a.m." e' scritto "600" deve essere inteso
a 90". Fermo il resto
Pesaro, -9 SET 2025

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

(Dott.ssa Vitali Romina)

Romina Vitali



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in corso di registrazione
Pesaro, il -9 SET 2025



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

(Dott.ssa Vitali Romina)



